

# COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI .....

(PROV. MACERATA)

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. N. 2396

**PREDA D'ATTO DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE SIG. CORSI MASSIMO E NOMINA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. RICCI PIETRO.**

### IL SINDACO

- RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. 4326 del 05/06/2014 con il quale è stato nominato assessore comunale il Sig.ra Corsi Massimo;
- PRESO ATTO che:
  - con nota in data 31/03/2017 acquisita al prot. 2093 del 31/03/2017 il Sig. Corsi Massimo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore comunale;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta;
- VISTO l'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- RITENUTO di nominare, in sostituzione del Sig.Corsi Massimo, un nuovo componente della giunta comunale con il conferimento della relativa delega;

### DECRETA

1)Di prendere atto delle dimissioni da assessore comunale presentate dalla Sig.Corsi Massimo in data 31/03/2017;

1)Di nominare quale componente della Giunta Comunale, in sostituzione del predetto assessore dimissionario, il Consigliere comunale Sig. Ricci Pietro, nato a Camerino (MC) il 20/07/1963;

### DA ATTO

Che nei confronti della stessa non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità o incompatibilità alla carica di assessore comunale previste dal D. Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 39/2013;

### DELEGA

allo stesso le funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, VIABILITA', PATRIMONIO, MANUTENZIONI, AMBIENTE;

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, 11/04/2017



IL SINDACO

Gabriele Santamarianova

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

*Piero Pieth*  
(Firma per esteso)

*[Firma abbreviata]*  
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Serravalle di Chienti, 11 APR. 2017



IL SINDACO

Gabriele Santamarianova

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

**«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.**

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

**Art. 46, comma 2 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta**

... omissis ...

2. "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215)

**Legge 7 aprile 2014 n. 56**

**Art. 1 comma 137**

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."